

testo a fronte

XVI legislatura


**Testi a fronte dei disegni di legge
AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia
di educazione finanziaria**

gennaio 2010
n. 192



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore delle attività produttive
e in quello dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci	<u>_2581</u>
Silvia Ferrari	<u>_2103</u>
Simone Bonanni	<u>_2932</u>
Luciana Stendardi	<u>_2928</u>
Michela Mercuri	<u>_3481</u>
Beatrice Gatta	<u>_5563</u>

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta	<u>_2057</u>
Letizia Formosa	<u>_2135</u>
Anna Henrici	<u>_3696</u>
Gianluca Polverari	<u>_3567</u>
Antonello Piscitelli	<u>_4942</u>

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge
AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia
di educazione finanziaria**

gennaio 2010
n. 192

a cura di: M. Celentano
ha collaborato: L. Formosa

INDICE

INTRODUZIONE	7
TESTO A FRONTE.....	9

Introduzione

Il presente lavoro mette a confronto cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare all'esame, a partire dal 24 giugno 2009, della 10^a Commissione permanente, in materia di diffusione e valorizzazione dell'educazione finanziaria.

L'esigenza di una cultura finanziaria diffusa, che consenta scelte più consapevoli in materia di investimenti o di assunzione di mutui, è un problema portato in primo piano a seguito dell'innovazione e della globalizzazione che hanno aumentato l'ampiezza e la complessità dell'offerta dei servizi finanziari. Più in particolare, la recente crisi del mercato statunitense dei mutui "*subprime*" ha messo in evidenza quanto scarsa sia la conoscenza da parte della collettività delle caratteristiche di prodotti finanziari anche molto utilizzati.

Da qui la necessità di un coinvolgimento del livello istituzionale, di cui i provvedimenti in esame hanno lo scopo di farsi carico.

I disegni di legge non presentano differenze quanto alla **definizione** e alle **finalità** dell'educazione finanziaria (commi 1 e 2 dell'**articolo 1** di tutti i disegni di legge); diverso il tenore del comma 3 sui **soggetti che devono realizzare i progetti di educazione finanziaria**: associazioni di consumatori nei ddl Fleres e Lannutti, soggetti qualificati e accreditati presso l'istituendo comitato nei ddl Leddi e Cagnin; il comma 3 del ddl Bonfrisco prevede invece la facoltà per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, disposizione contenuta nell'**articolo 4**, comma 1, dei ddl Leddi, Lannutti e Cagnin.

L'**articolo 2** di tutti i provvedimenti concerne l'istituzione, la composizione e i compiti di un comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. L'**istituzione** è rimessa in tre casi (ddl Leddi, Lannutti e Cagnin) a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, in un caso a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (ddl Fleres) e in un caso (ddl Bonfrisco) a un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alla **composizione**, i ddl Leddi, Bonfrisco, Lannutti e Cagnin prevedono la presenza di rappresentanti dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario e di un

esperto in materia finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo; oltre a tali soggetti, il ddl Bonfrisco indica anche la presenza di un rappresentante dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, il ddl Lannutti un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ddl Cagnin un rappresentante degli enti locali; il ddl Fleres prevede una diversa composizione: un rappresentante del Parlamento, un rappresentante dei consumatori e un esperto finanziario. I provvedimenti non disciplinano - tranne il ddl Lannutti - la durata in carica e le modalità di funzionamento del comitato. I **compiti** sono disciplinati in modo sostanzialmente analogo. Il solo ddl Fleres non prevede la presentazione di una relazione al Parlamento e la possibilità per il comitato di avvalersi del supporto di esperti. Il ddl Lannutti contiene invece, in aggiunta, una clausola di invarianza finanziaria.

Le differenze più rilevanti sono contenute **nell'articolo 3** dei provvedimenti, concernente le **modalità di finanziamento**. I ddl Fleres e Lannutti prevedono che le società finanziarie che erogano crediti al consumo creino una disponibilità - pari al 5% delle spese sostenute nell'anno precedente per la pubblicizzazione della loro attività - da destinare al finanziamento dei progetti di educazione finanziaria. Gli altri ddl prevedono invece il reperimento di risorse attraverso la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti che presentano progetti ritenuti idonei e attraverso la contribuzione di sostenitori volontari. Tali disposizioni sono presenti anche nel ddl Lannutti.

TESTO A FRONTE

TESTO A FRONTE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA ALL'ESAME DELLA 10^COMMISSIONE DEL SENATO

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1 <i>(Principi e finalità)</i>	Articolo 1 <i>(Finalità ed ambito di applicazione)</i>	Articolo 1
1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.	1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.	1. La presente legge riconosce l'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, volto ad accrescere le conoscenze per l'utilizzo consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.	1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che abbia lo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone altresì l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.	1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.	2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.	2. La presente legge è finalizzata a promuovere progetti ed azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di educazione finanziaria, di carattere nazionale, rivolti a tutti i cittadini senza distinzioni, realizzati da organismi qualificati e accreditati presso il Comitato di cui all'articolo 2.	2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.	2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.
3. I progetti di educazione finanziaria vengono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia e dotate di riconoscimento da parte delle singole regioni e vengono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al comitato di cui all'articolo 2.	3. I progetti nazionali di educazione finanziaria sono realizzati dai soggetti qualificati e accreditati presso il comitato di cui all'articolo 2.	3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee. (vd. l'articolo 4, comma 1 dei ddл 1477,	3. I progetti di educazione finanziaria sono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2	3. I progetti di educazione finanziaria sono realizzati dai soggetti qualificati e accreditati presso il comitato di cui all'articolo 2.

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
		1626, 1796)	della presente legge. I progetti di educazione finanziaria possono essere altresì realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il Comitato medesimo che ne valuta la congruità.	
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2 <i>(Attuazione)</i>	Articolo 2 <i>(Istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria)</i>	Articolo 2
1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico istituisce un comitato, composto da un membro del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e da un esperto finanziario	1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del	1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto per l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato, composto da un rappresentante di dette amministrazioni, uno delle associazioni dei consumatori, uno del mondo accademico,	1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di	1. Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.	sistema bancario e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.	uno del sistema bancario e da un esperto finanziario accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.	seguito denominato «Comitato», composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fa parte altresì del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,	sistema bancario, degli enti locali e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
			n. 78.	
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:	2. Il comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:	2. Al Comitato di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:	2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:	2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
<i>a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria;</i>			<i>a) promuove e programma iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria;</i>	<i>a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria;</i>
<i>a) coordina e guida le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria con obiettivi di lungo periodo;</i>		<i>a) emanazione delle linee guida per il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative in materia;</i>	<i>b) coordina le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria con obiettivi di lungo periodo;</i>	
<i>b) esamina i progetti di educazione finanziaria;</i>			<i>c) esamina i progetti di educazione finanziaria proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;</i>	
<i>c) coordina tutte le azioni in materia di educazione finanziaria;</i>	<i>b) coordinare i programmi nazionali di educazione finanziaria già attivi e quelli che verranno attivati;</i>		<i>d) coordina i programmi nazionali di educazione finanziaria;</i>	<i>b) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria già attivi e quelli che verranno attivati;</i>

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
	c) valutare i progetti di educazione finanziaria già in essere e quelli che verranno attivati in futuro;	b) valutazione e verifica dell'efficacia dei progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2;		c) valutare i progetti di educazione finanziaria già in essere e quelli che saranno attivati in futuro;
		c) relazione annuale al Parlamento; [vddl'articolo 2 dei ddl 1477, 1626, 1796, rispettivamente comma 2, lett. f), comma 2, lett. g), comma 2, lett. f)]		
d) favorisce la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;	d) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;	d) sostegno alla collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;	e) favorisce la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;	d) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;
e) promuove e incentiva attività di sensibilizzazione affinché il pubblico abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria.	e) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di	e) programmazione, promozione ed incentivazione delle iniziative di sensibilizzazione, affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di	f) promuove e incentiva attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria;	e) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
	educazione finanziaria;	educazione finanziaria.		educazione finanziaria;
	<i>f) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e relazionare annualmente al Parlamento.</i>		<i>g) verifica l'efficacia dei progetti realizzati e relaziona annualmente al Parlamento.</i>	<i>f) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.</i>
	<i>3. Il comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti.</i>		<i>3. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti.</i>	<i>3. Il comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti.</i>
			<i>4. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.</i>	
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3 <i>(Attività del Comitato)</i>	Articolo 3 <i>(Finanziamento delle attività e dei progetti di educazione finanziaria)</i>	Articolo 3
<i>1. Ai fini di cui alla presente legge, le società</i>			<i>1. Ai fini di cui alla presente legge, le società</i>	

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.			finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.	
	1. Ai fini di cui alla presente legge, il comitato di cui all'articolo 2 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto	1. Ai fini di cui alla presente legge, il Comitato di cui all'articolo 2 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto		1. Ai fini di cui alla presente legge, il comitato di cui all'articolo 2, definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
	di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono, inoltre, definite apposite convezioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.	di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati.		di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.
2. Le società finanziarie, nell'ambito della disponibilità obbligatoria, corrispondono ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato anticipatamente ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.				2. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti volti all'educazione finanziaria con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.
			2. Le società finanziarie, nell'ambito della disponibilità obbligatoria, corrispondono ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato anticipatamente ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.	
		2. Il Comitato definisce,	3. Il Comitato definisce	

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
		altresì, apposite convezioni con i soggetti che vogliono contribuire in qualità di sostenitori volontari, con apporti di natura economica o altre risorse, ai progetti di cui al comma 1.	apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato medesimo. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato definisce, altresì, apposite convezioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari.	
	Articolo 4		Articolo 4 <i>(Inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche delle scuole)</i>	Articolo 4
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione			1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due	1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione

A.S. 1288 (Fleres e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1477 (Leddi) <i>Norme in merito all'educazione finanziaria</i>	A.S. 1593 (Bonfrisco) <i>Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario</i>	A.S. 1626 (Lannutti e al.) <i>Disposizioni in materia di educazione finanziaria</i>	A.S. 1796 (Cagnin) <i>Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria</i>
	finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.		mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.	finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.
	2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del comitato di cui all'articolo 2.		2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.	2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del comitato di cui all'articolo 2.

* Nonostante rechino titoli diversi, i ddl Leddi e Cagnin sono quasi identici. L'unica differenza sostanziale è la previsione di un rappresentante degli enti locali nell'ambito del comitato, contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del ddl Cagnin, dalla quale discendono differenti formulazioni di altre disposizioni (art. 1, comma 3; art. 2, co. 2, lett. b); presenza di un comma 2 all'art. 3 del ddl Cagnin). Si segnala poi una differenza di ordine formale all'art. 2, co. 2, lett. f) dei due ddl.

Ultimi dossier del Servizio Studi

182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	"Disegno di legge A.S. 1880-A Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossieer	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it